

COMUNE DI MONTIANO

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE: - SANITA' PUBBLICA”

IL SINDACO•

–Premesso che questo Comune attuerà una campagna di disinfestazione atta a combattere la crescita e lo sviluppo nel territorio comunale di mosche, zanzare e topi, al fine di evitare i rischi igienico - sanitari conseguenti al -contagio di malattie infettive di cui essi sono veicolo;

-preso atto che gli allevamenti animali, le concimaie, le stalle e i depositi di materiale inerte o di rifiuti, nonché i bacini di acque stagnanti sono focolai di sviluppo di insetti e di topi;

-considerato che detti focolai di infestazione, se non adeguatamente trattati, possono rendere vano ogni intervento pubblico al riguardo e che quindi costituiscono fonte di contagio e di trasmissione di malattie infettive;

-sentito il parere del Servizio Igiene Pubblica .dell'U.S.-L. n. 39;

-visto l'art. 263 del T.U.L.S. R.D. n. 1265 del 27.7.1934;

-vista la L. n. 833 del 23.12.1978,

-vista la L.R. n. 19 del 4.5.1982;

-visto l'art. 20 della L.R. n. 7 del 29.1.1983;

-visto il regolamento Comunale di Igiene;

-visti gli artt. 151/152 T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato, con R.D. n. 383 del 3 Marzo 1934;

ORDINA

1°) che i titolari di allevamenti animali, stalle, concimaie, depositi di rifiuti o materiale inerte, bacini di acque stagnanti, che possono costituire fonte di sviluppo di mosche, zanzare, topi o altri parassiti e insetti infestanti, devono adottare tutte le-misure atte ad unidonea manutenzione delle suddette attività, ed alla periodica pulizia dei terreni e locali ad esse destinate.

2°). I proprietari di terreni incolti devono procedere alla loro periodica manutenzione tenendoli sgombri da detriti, immondizie o materiali putrescibili.

3°) I soggetti indicati nei punti precedenti dovranno provvedere a proprie spese a-trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzaro, topi ed altri parassiti ed insetti infestanti, nocivi, nel periodo aprile - settembre di ogni anno, con periodicità da stabilire in base al grado di infestazione, con prodotti regolarmente autorizzati e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti.

Dei prodotti usati, delle-modalità di effettuazione e delle date dei trattamenti dovrà essere data comunicazione scritta preventiva al Sindaco e al competente Servizio di Igiene Pubblica che dovrà esprimere il parere per quanto di. propria competenza; .i programmi dovranno prevedere trattamenti anche contro le forme larvali.

4°) In tutti gli esercizi o depositi dove si-trovano-a qualunque titolo prodotti alimentari e bevande, in tutte le fabbriche dove si lavorano prodotti organici suscettibili ad attirare insetti, devono essere adottati-metodi e mezzi di lotta contro le mosche ritenuti idonei dal Servizio di Igiene Pubblica.

5°) Le operazioni di concimazione dei campi dovranno essere condotte preferibilmente in condizioni atmosferiche di tempo sereno; le sostanze organiche utilizzate per -la concimazione devono essere interrate immediatamente dopo lo spandimento e comunque non oltre l'arco della stessa giornata di distribuzione nei campi se solide, ed entro 48 ore se liquide.

Se lo spandimento del concime organico solido.o liquido avviene in prossimità dei centri abitati l'interramento deve essere immediato.

6°) Non é consentito il permanere di-mucchi di concime organico vicino al centro abitato, a case di civile abitazione e a pubbliche vie se non nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale di Igiene e dal D.P.R. n. 303 del 19.3.1956 (25 metri dalle abitazioni).

7°) Tutti coloro che all'interno del territorio comunale effettuano il trasporto di letame di qualsiasi tipo devono ricoprire il carico con un telone impermeabile al fine di assicurare che il trasporto stesso, avvenga senza causare inconvenienti igienico - sanitari.

8°) La non osservanza della presente ordinanza, sarà punita, ai sensi dell'art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. del 3.3.1934 n. 383.

9°) I Vigili Sanitari, i Vigili Urbani, le forze dell'ordine sono incaricate del controllo del rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 28 Maggio 1986